

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2020, n. 766

Comune di Piglio (Fr). Piano Particolareggiato, in variante al Piano Regolatore vigente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, località Vado Oscuro. Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2013, n. 29 del 31.10.2017 e n. 8 del 28.03.2019. Approvazione con modifiche, prescrizioni e condizioni.

OGGETTO: Comune di Piglio (Fr).
 Piano Particolareggiato, in variante al Piano Regolatore vigente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, località Vado Oscuro.
 Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2013, n. 29 del 31.10.2017 e n. 8 del 28.03.2019.
 Approvazione con modifiche, prescrizioni e condizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero;
 VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
 VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
 VISTO l'art. 5 della L. n. 765 del 06.08.1967;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
 VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio" e successive modificazioni;
 VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;
 VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni;
 VISTO l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;
 VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
 VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
 PREMESSO che il Comune di Piglio (Fr) è dotato di P.R.G., approvato con D.G.R. n. 3410 del 19.04.1988;
 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2013 con la quale il Comune di Piglio ha adottato il Piano in oggetto;
 VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 31.01.2014 con la quale il Comune di Piglio ha preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;
 CONSIDERATO che gli atti relativi al piano in questione, sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 36/87, all'esame dell'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità;
 VISTA la relazione n. 398708 del 01.08.2017, allegata alla presente delibera quale parte integrante (Allegato "A"), con la quale la predetta Area Urbanistica e Copianificazione ha espresso il parere che *"ai sensi e con gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 36/87, il Piano Particolareggiato sottozona C2 in località Vado Oscuro, adottato dall'Amministrazione Comunale di Piglio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2013, in variante al PRG vigente, sia meritevole di approvazione nel rispetto delle prescrizioni e delle modifiche (nella relazione stessa riportati) da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 5 della L. 765 del 06.08.1967.."*;
 CONSIDERATO che, con nota n. 398708 del 01.08.2017, l'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ha trasmesso al comune di Piglio, ai sensi dell'art. 5 della L. 765 del 06.08.1967, la sopra citata relazione istruttoria n. 398708/2017 al fine di permettere

all'Amministrazione comunale la facoltà di deliberare, entro 90 gg., le proprie controdeduzioni consiliari al riguardo;

CHE il comune di Piglio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.10.2017, ha preso atto, recepito e accettato le modifiche e le prescrizioni introdotte d'ufficio dalla sopra citata relazione istruttoria n. 398708/2017 provvedendo, inoltre, ad adottare gli elaborati corretti a seguito del recepimento delle modifiche quali modifica ed integrazione di quelli adottati precedentemente con D.C.C. n. 29/2013;

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni come, peraltro, certificato dal Messo comunale del comune di Piglio con nota n. 9717 del 19.12.2017;

VISTA la nota n. 366596 del 20.06.2018 con la quale l'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha comunicato al comune di Piglio che *"dall'esame del dispositivo della citata deliberazione n. 29/2017, si è rilevata una discordanza tra quanto asserito di recepire ed accettare, in relazione alle modifiche e le prescrizioni riportate nel parere regionale, e quanto, invece, rappresentato negli elaborati progettuali approvati dall'AC con la medesima deliberazione"* ed ha, inoltre, richiesto chiarimenti e adeguamenti in merito;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28.03.2019 con la quale l'Amministrazione comunale, a seguito del recepimento di quanto rappresentato dall'Area Urbanistica e Copianificazione con nota n. 366596/2018, ha provveduto a modificare e integrare gli elaborati precedentemente adottati con D.C.C. n. 29/2017;

VISTA la nota n. 129933 del 13.02.2020 con la quale l'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, esaminata la documentazione integrativa di cui alle deliberazioni consiliari n. 29/2017 e n. 8/2019, ha ritenuto che *"non sussistono motivi ostativi, sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico, all'approvazione del Piano in oggetto, con le modifiche e le prescrizioni riportate nel parere regionale prot. 398708 del 01.08.2017"*;

VISTA la determinazione n. A01692 del 07.03.2013 con la quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha espresso *"PARERE FAVOREVOLE ai soli fini dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/1999, sulla formulazione della Variante lottizzazione convenzionata zona C2 Loc. "Vado Oscuro", approvata con deliberazione del C. C. n. 24 del 04/08/2005, su terreno distinto in catasto al Foglio n.29, part.lla nn. 916, 915, 397, 276 e 379, Foglio n.33, part.lla nn. 629, 185, 627, 628, 772, 182, 656 nel Comune di PIGLIO, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

- 1) *Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione geologica a firma del Geol. Filippo Pagliuca, che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato;*
- 2) *Le categorie di suolo di fondazione ottenute dovranno essere confermate e verificate nella fase esecutiva, su ogni singolo fabbricato, in considerazione della profondità della fondazione; si ricorda che nel calcolo delle Vs30 per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali; nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell'opera, per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.*
- 3) *I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al di sotto di ogni singolo fabbricato. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del*

sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;

- 4) *Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;*
- 5) *Dovrà essere realizzata un'idonea rete di drenaggio delle acque meteoriche che dovranno essere adeguatamente canalizzate e recapitate nella rete fognaria e nelle linee di drenaggio esistenti, evitando fenomeni di erosione o impaludamento;*
- 6) *A causa dell'aumento dell'impermeabilizzazione e in considerazione della presenza dei fabbricati esistenti, dovrà essere effettuato uno studio idraulico finalizzato a verificare se la rete fognaria e le linee di drenaggio ubicate a valle dell'area, siano idonee a ricevere le acque provenienti da tutta l'area della lottizzazione, comprese le aree già edificate;*
- 7) *Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;*
- 8) *Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo la normativa vigente;*
- 9) *Il Comune, prima dell'adozione o approvazione, dovrà verificare se l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una Z.P.S. o di un S.I.C. In caso affermativo il Proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;*
- 10) *Il Proponente dovrà verificare se l'intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii e del D.Lgs. 4/2008;*
- 11) *Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;*
- 12) *Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge;*
- 13) *La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche, inoltre, sia rispettato quanto previsto nell'Allegato C della DGR n. 10 del 13/01/2012, relativamente alle indagini di tipo geologico, geofisico e geotecnico minime da eseguire nella fase esecutiva.*

PRESCRIZIONI VEGETAZIONALI

- 14) *Siano salvaguardati, per quanto possibile, gli alberi isolati e a filare autoctoni, con particolare riferimento agli esemplari di quercia, o alloctoni non invasivi, le siepi, gli olivi, noci e altri alberi da frutto locali. Ne sia garantita, adottando tecniche appropriate, l'integrità dell'apparato radicale. Sia valutata la possibilità di espiantare e utilizzare per la creazione del verde nell'ambito dell'area di intervento gli esemplari che interferiscono con le previsioni progettuali;*
- 15) *In caso di espianto degli esemplari di olivo siano preventivamente acquisite le autorizzazioni e i Nulla Osta necessari, secondo le normative vigenti;*
- 16) *Nella sistemazione del verde siano utilizzate specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stazionali e con la destinazione dei siti di intervento. Siano preferenzialmente utilizzate specie autoctone, quali: *Quercus cerris*, *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, *Fraxinus ornus*, *Acer campestre*, *Sorbus domestica*, *Cornus mas*,*

Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Viburnum tinus, Ligustrum vulgare, Rosa sempervirens, Rosa canina, etc...avendo cura, al fine di ridurre i rischi di inquinamento genetico, di reperire in vivaio esemplari di provenienza locale;

- 17) *Non siano utilizzate specie alloctone invasive (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona vascolare alloctona e delle Regioni di Italia" Celesti et all. 2010 consultabile on-line sul sito:
http://sweb01.dbv.uniroma1.it/cirbfep/pubblicazioni/pdf/flora_alloctona.pdf);*
- 18) *Nell'impianto ex novo del verde, siano privilegiate specie di facile attecchimento e resistenti alle fitopatie;*
- 19) *Al fine di ridurre il più possibile il grado di impermeabilizzazione del suolo sia privilegiata, nella realizzazione dei percorsi pedonali e dei parcheggi privati l'utilizzazione di idonee pavimentazioni drenanti;*
- 20) *Sia privilegiata per la vegetazione erbacea prevista nella sistemazione del verde e nella realizzazione delle pavimentazioni drenanti, la ricostituzione spontanea di quella preesistente utilizzando, per l'inerbimento, miscugli di sementi di specie a rapida scomparsa tali da permettere una successiva colonizzazione da parte delle specie autoctone;*
- 21) *In via prioritaria siano utilizzati fertilizzanti naturali e non sia fatto uso di diserbanti;*
- 22) *Sia posta, durante la fase di cantiere, particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumulandolo in spessori modesti in maniera tale di evitare compattamenti eccessivi e mantenendolo, con tecniche idonee, umido e ben drenato;*
- 23) *Nella fase attuativa del progetto sia predisposto un piano operativo che recepisca quanto elencato nei punti precedenti e definisca le specie da utilizzare, gli esemplari da espiantare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l'impianto e le cure colturali necessarie.*

VISTA la nota datata 21.01.2014 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale "Lavori pubblici – Ambiente e Territorio – Edilizia Pubblica" del comune di Piglio ha certificato che "i terreni siti a Piglio e distinti in catasto al foglio 33, mappali n.ri 629 – 772 – 773 – 903 – 182 – 656 – 627 – 628 – 379 – 276 – 397, non interessano zone di proprietà collettiva di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie o esistono pretese di uso civico" ed ha, inoltre attestato che " sui terreni in esame sono inesistenti gravami di uso civico, pertanto l'inesistenza di diritti di uso civico";

VISTA la determinazione n.G01550 del 24.02.2016 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, allegata alla predetta determinazione quale parte integrante, ha espresso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS dell'intervento in oggetto con le prescrizioni, di cui alla sopra citata relazione istruttoria, di seguito riportate:

1. *Nel prosieguo dell'iter di approvazione del Piano di cui trattasi, l'A.P. dovrà dare conto delle criticità riscontrate dalla competente Area Urbanistica Regionale;*
2. *In relazione alle dotazioni degli standard ex D.M. 1444/68 e in conformità alle previsioni urbanistiche generali, sia garantito il rispetto della dotazione dei servizi come previsto dal citato Decreto;*
3. *In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;*
4. *La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR n.42*

del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative all'inquinamento luminoso (L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti. In generale per le nuove costruzioni dovrà essere garantita la disponibilità idrica nonché, l'allacciamento ad un sistema depurativo regolarmente funzionante previo parere obbligatorio del gestore del Sistema Idrico Integrato. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del d.lgs. 152/2006 s.m.i.);

5. In relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa;
6. Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 s.m.i. alle classi energetiche A+ ovvero A. Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall'Unione Europea;
7. In relazione alla necessità di contenere l'inquinamento da rumore, all'interno degli ambienti si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare l'attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi;
8. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
9. Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua all'incremento sufficiente all'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti dagli altri piani nell'ambito territoriale di ricaduta. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla risorsa idrica, tenuto conto della criticità legata alla presenza di arsenico e fluoruri nell'acqua potabile andrà verificata preventivamente la possibilità di servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa;
10. L'incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi;
11. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
12. Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;

VISTA la nota n. 51950/20 del 16.06.2020 con la quale la ASL Frosinone, SISP Distretto A – Anagni/Alatri, Sede di Alatri c/o Ospedale S. Benedetto ha espresso, per quanto di stretta competenza, “N.O. con la scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare:

- TULS
- Dlvo 152/06 e s.i.m.
- DCR 42/07
- L. n. 447/95 e s.i.m. – L.R. 18/01
- D.M. 05.07.75 e 18.12.75

ed a condizione che vengano adottate in corso d'opera tutte le cautele tecnico/gestionali necessarie per assicurare il contenimento delle emissioni – ivi comprese quelle sonore, olfattive e pulvirulente – entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, entro i limiti della normale tollerabilità per assicurare la salvaguardia delle persone, dell'abitato e dell'ambiente contro l'inquinamento acustico, elettromagnetico, dell'aria, delle risorse idriche e del suolo.

Il presente nulla osta è subordinato al rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nonché di ogni eventuale vincolo gravante sull'area, fatti salvi i pareri di altri enti o istituti”;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione n. 398708 del 01.08.2017 dell'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità che forma parte integrante della presente delibera alla quale si allega sotto la lettera “A”;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, il Piano Particolareggiato, in variante al Piano Regolatore vigente, località Vado Oscuro adottato dal Comune di Piglio (Fr) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2013 così come modificato e integrato con Deliberazioni consiliari n. 29 del 31.07.2017 e n. 8 del 28.03.2019, per i motivi, con le modifiche, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 5 della L. 765 del 06.08.1967 e con le prescrizioni contenuti nel parere dell'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità reso con relazione n. 398708 del 01.08.2017, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato “A” e con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Il Piano è vistato dal Dirigente dell'Area Urbanistica e Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, nei seguenti elaborati:

Elaborati di cui alla D.C.C. n. 29 del 30.09.2013

- All. 04 – Tav. P/TEC/6- Studio Inserimento paesaggistico Piano Particolareggiato
- All. 04 – Tav. P/TEC/5 – Relazione tecnica descrittiva Piano Particolareggiato

Elaborati di cui alla D.C.C. n. 8 del 28.03.2019

- All. 01 – Tav. A/TEC/Unica – Elaborato tecnico Piano Particolareggiato
- All. 02.i – Tav. P/TEC/1...4 – Elaborato tecnico Piano Particolareggiato
- All. 03 – Tav. P/TEC/10 – Elaborato tecnico Piano Particolareggiato

I pareri acquisiti dalle amministrazioni competenti nel corso del procedimento dovranno essere allegati integralmente alle N.T.A. del Piano Particolareggiato per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
 AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE DI
 FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO

Prot. 398708 del 01/08/2017

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di **Piglio (FR)**.
 Piano Particolareggiato in variante al P.R.G., sito in loc. Vado Oscuro.
 Adozione della variante con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2013.
 Legge Regionale n. 36/87, art. 4.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vista la nota del Comune di Piglio prot. n. 897 del 07/02/2014, acquisita al protocollo della Regione Lazio l'11/02/2014 al n. 176841, con la quale il responsabile del settore tecnico ha trasmesso la documentazione inerente il Piano Particolareggiato in Variante al PRG di cui all'oggetto.

Vista la nota prot. n. 190544 del 31/03/2014, pervenuta in pari data al prot. n. 192880, con la quale l'Ufficio di Staff Tecnico-Amministrativo del Direttore Regionale Territorio Urbanistica, Mobilità e Rifiuti trasmetteva all'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Prov. FR-LT) la documentazione inerente il P.P. in argomento.

Vista la nota del Comune di Piglio prot. n. 4729 del 20/06/2016, acquisita al protocollo della Regione Lazio il 24/06/2016 al n. 336868, con la quale il responsabile del settore tecnico ha trasmesso all'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Prov. FR-LT) il provvedimento conclusivo della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica espresso con Determinazione n. G01550 del 24/02/2016 del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti.

Vista la nota prot. regionale n. 29033 del 20/01/2017 con la quale l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata (Prov. FR-LT-RI e VT) ha richiesto al Comune di Piglio l'adeguamento del PPE alle prescrizioni contenute nel summenzionato provvedimento finale di VAS.

Visto che il Comune di Piglio con nota prot. n. 1261 del 10/02/2017, assunta al protocollo regionale n. 72516 del 13/02/2017, inviava all'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata (Prov. FR-LT-RI e VT) documentazione integrativa e di chiarimento, che nella sostanza dava riscontro di non procedere alla rimodulazione del Piano secondo le prescrizioni del provvedimento rilasciato in sede di VAS, come richiesto dalla stessa Area regionale.

PREMESSO

Il Comune di Piglio, è situato nella Provincia di Frosinone, a nord-ovest del capoluogo provinciale, in prossimità delle pendici occidentali dei Monti Ernici; è dotato di P.R.G., approvato con D.G.R. n. 3410 del 19/04/1988, ed ospita un popolazione di poco superiore ai 4.600 abitanti.

Il presente Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G., trasmesso dall'Amministrazione Comunale di Piglio è riferito alla trasformazione di un'area sita in località "Vado Oscuro", e si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

I - Atti Amministrativi

- Domanda di approvazione;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2013 di adozione del PP in Variante al PRG;
- Avviso di deposito;



- Manifesto;
- Certificazione di avvenuto deposito dell'avviso di deposito e di avvenuta pubblicazione;
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 31/01/2014 di presa d'atto di mancanza di osservazioni e/o opposizioni;
- Certificazione di inesistenza di usi civici;
- Parere di cui all'art. 89 del DPR n. 380/01 reso dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio con Determinazione A01692 del 07/03/2013;
- Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS del PP in esame, espresso con Determinazione n. G01550 del 24/02/2016 del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;

II - Elaborati tecnici

- Elaborato tecnico All. n. 01 – TAV A/TEC/UNICA;
- Elaborato tecnico All. n. 02 – TAV P/TEC/1...4;
- Elaborato tecnico All. n. 03 – TAV P/TEC/10-11;
- Relazione tecnica descrittiva All. n. 04 – TAV P/TEC/5;
- Studio di Inserimento paesaggistico All. n. 04 – TAV P/TEC/6.

L'area oggetto del presente PP è sita nel Comune di Piglio su di un'area compresa tra le arterie della Strada Comunale "Monticchio", della Strada Comunale "Vado Oscuro" e della Strada Provinciale "Piglio-Altipiani di Arcinazzo", avente una superficie complessiva di 58.605,00 mq, e distinta al foglio 33 particelle varie.

L'Amministrazione Comunale presenta tale proposta di Piano come rettifica al contenuto di un precedente Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. 24 del 04/08/2005, in relazione alla quale si rende necessaria una Variante Parziale al P.R.G. vigente.

Il Piano in esame ricade, nella zonizzazione del PRG vigente, per la maggior parte a "zona di estensione C2", ed in minima parte a "viabilità", "fascia di rispetto stradale", "verde pubblico attrezzato" e "zona agricola".

La porzione di terreno individuata nel vigente PRG come Zona C - Sottozona C2 (Estensiva) è disciplinata dall'art. 18 delle relative NTA¹, il quale prevede:

N.T.A. – Articolo 18 – (adottate con D.C.C. n. 111 del 30/12/1979 e approvate con D.G.R. n. 3410 del 19/04/1988)

Sottozona C2 – Estensiva.

Si attua attraverso lottizzazioni di iniziativa privata convenzionata con il comune. Il lotto minimo per l'intervento preventivo dovrà essere mq 10.000. Nell'intervento urbanistico preventivo dovranno valere i seguenti indici:

- lotto minimo (Fondario) mq. 1.000;
- indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 1,00;
- altezza edifici: ml. 7,50;
- numero piani: 2;
- rapporto di copertura: 1/6 della superficie del lotto.

L'edilizia dovrà essere del tipo "a case isolate" con giardino.

Le costruzioni accessorie (lavanderie, autorimesse, etc.) dovranno far parte del corpo del fabbricato.

¹ NTA pubblicate su BURL n. 21 del 30/07/1988.



REGIONE
LAZIO

Le coperture dovranno essere a tetto con pendenze non superiori al 35%.
Il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml. 5,00.
Il distacco dal ciglio stradale non inferiore a ml. 4.

Mentre, le aree destinate dal PRG vigente a Zona F1 (servizi) sono disciplinate dall'art. 25 delle relative NTA, il quale dispone:

N.T.A. – Articolo 25 – (adottate con D.C.C. n. 111 del 30/12/1979 e approvate con D.G.R. n. 3410 del 19/04/1988)

Zona F1 – Servizi.

Comprende le aree destinate a servizi della residenza e ad attrezzature di interesse generale:

- scuola materna, elementare, media;
- chiese ed annessi;
- centri sociali, centri sanitari, centri culturali, centri amministrativi e centri commerciali;

L'edificazione su tali aree è disciplinata da P.P. di iniziativa pubblica, che dovranno indicare la cubatura, l'altezza, i distacchi, le sistemazioni a verde e a parcheggio.

La variante urbanistica consiste nell'attuare l'ambito della sottozona C2 mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in luogo del Piano di Lottizzazione convenzionato di iniziativa privata e nella modifica della destinazione da:

- Zona agricola E1, Viabilità e relativa Fascia di rispetto stradale a Zona residenziale C2 per una superficie di 4.975 mq;
- Zona VPA (Verde Pubblico Attrezzato) a Zona residenziale C2 per una superficie di 2.570 mq.

Il progetto di PPE, in variante al PRG, disciplina la Zona C2 (Estensiva) con i seguenti indici e parametri previsti nelle NTA:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| – lotto minimo edificabile | mq. 1.00 |
| – indice di fabbricabilità | mc./mq. 1,00 |
| – rapporto di copertura | 1/6 sup. lotto |
| – altezza max edifici | mt. 7,50 |
| – numero max piani | n° 2 |
| – pendenza max falde tetto | 35% |
| – distacco dai confini | mt. 5,00 |
| – distacco min. dal ciglio stradale | mt. 4,00 |

Mentre, la stessa proposta di Piano in variante, norma la Zona F1 (Servizi) con gli indici e parametri delle NTA che seguono:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| – lotto minimo edificabile | mq. 1.500 |
| – indice di fabbricabilità | mc./mq. 1,20 |
| – rapporto di copertura | 1/4 sup. lotto |
| – altezza max edifici | mt. 6,50 |
| – numero max piani | n° 2 |
| – pendenza max falde tetto | 35% |
| – distacco dai confini | mt. 5,00 |
| – distacco min. dal ciglio stradale | mt. 4,00 |



In via descrittiva, sinteticamente e non esaustivamente, rinviando agli elaborati progettuali per quanto non indicato, il piano particolareggiato prevede la lottizzazione di un'area che ha una superficie territoriale di 58.605 mq e fondiaria di 52.430 mq, inclusa la viabilità carrabile e pedonale interna, suddivisa in n. 39 lotti singolarmente, o in modo accorpato. Mentre, la volumetria complessiva è pari a mc 52.430, comprensiva delle attuali volumetrie che insistono nell'ambito.

La proposta di Piano, inoltre, prevede la realizzazione di tratti viari non quantificati, parcheggi per 1.955 mq e verde pubblico attrezzato per 1.060 mq (zona VPA), nonché un lotto di mq 3.160 da destinare a Servizi (zona F1).

I dati principali del presente PPE, comprensivo dell'autorizzato e della variante, sono:

- Superficie complessiva del Comprensorio 58.605,00 mq;
- Superficie dei lotti (inclusa viabilità interna) 52.430,00 mq;
- Volume massimo realizzabile..... 52.430,00 mq;
- Aree a standard 6.175,00 mq.

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati di progetto.

A seguito della pubblicazione dello strumento attuativo in variante non sono state presentate osservazioni/opposizioni, come si desume dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2014.

Di seguito si riportano i contenuti dei pareri inerenti i vincoli.

Parere Geologico

La Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali con la Determinazione n. A01692 del 07.03.2013 ha formulato il parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della legge 64/74) e della DGR n. 2649 del 18.05.1999.

Usi Civici

I terreni interessati dell'intervento, come emerge nella Certificazione del Comune di Piglio, sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Comunale arch. Giuseppe Graziani il 07.09.2011, non risultano gravati da usi civici.

Vincolo Paesaggistico

L'ambito interessato dall'intervento ricade nel vigente P.T.P. n. 8 – “Subiaco, Fiuggi, Colferro”, disciplinato dalle N.T.A. di cui al testo integrato (TC) approvato con D.G.R. n. 4479 del 30/07/1999, e risulta parzialmente vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04, per la presenza di beni diffusi tutelati per legge, ai sensi dell'art. 134, co. 1, lett. b) e dall'art. 142, co. 1, lett. c), corrispondente alla tutela del corso delle acque pubbliche denominato *Fosso delle Gioje* – c060_1069.

Il medesimo vincolo paesaggistico è confermato nel PTPR, adottato con D.G.R. n. 556/07 e successiva D.G.R. n. 1025/07, che individua la sola presenza del bene tutelato per legge, come già descritto, la cui tutela è disciplinata dall'art. 35 delle NTA, senza l'applicazione della disciplina di tutela dei paesaggi.

Ai fini della tutela paesaggistica, l'area vincolata normata dall'art. 7, comma 6, della LR n. 24/1998, coordinato con l'art. 35 delle NTA del PTPR, dispone che:

“I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte”,

fatto salvo quanto previsto dal comma 11 che prevede:

“Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature



tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;*
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;*
- c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.”*

Verifica di assoggettabilità a Vas

Con determinazione n. G01550 del 24.02.2016 la Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS ha espresso provvedimento di esclusione del Piano dalla procedura di VAS con prescrizioni.

Parere Asl

Non risulta agli atti la trasmissione da parte dell'Amministrazione comunale del Parere preventivo igienico-sanitario, rilasciato dall'ASL territorialmente competente, come previsto dall'art. 20, co. 1, lett. f), della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii..

SIC e ZPS

L'area oggetto del presente PP non risulta interessata da zone SIC e ZPS.

Viabilità

In riferimento alla viabilità di accesso al Piano attestata sulla Strada Provinciale “*Piglio-Altipiani di Arcinazzo*”, si rileva la carenza agli atti del parere rilasciato dal competente ufficio della Provincia di Frosinone.

Standard

Le aree per gli standard di cui al DI 1444/1968, riferite ai parcheggi, al verde pubblico e alle aree per attività collettive, sono state reperite dal Piano nella quantità pari a 6.175.

Al riguardo, le stesse aree devono essere calcolate tenendo conto degli artt. 3 e 4 del DM 1444/68 che prevedono:

- Art. 3 - “*(...) Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno) (...)*”;
- Art. 4 - “*(...) Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3. Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art. 3 (...)*”.

CONSIDERATO

L'adozione del Piano Particolareggiato in variante al PRG rientra nell'esercizio dell'autonomia decisionale che l'amministrazione comunale detiene nel conformare, ai sensi di legge, il proprio territorio, in particolare laddove il PRG risulta parzialmente carente nelle sue originarie previsioni, come la viabilità di PRG e relative fasce di rispetto, poste a nord del Piano Particolareggiato in prossimità della Strada Comunale “*Monticchio*”.

Il presente Piano Particolareggiato, nella sua impostazione generale e con l'individuazione dei lotti edificabili di varie grandezze e conformazioni, appare idoneo al soddisfacimento del fabbisogno richiesto dall'amministrazione locale. Inoltre, l'assoggettamento dei 3 comparti edificatori, di cui è composto il PdL approvato nel 2005, ad una progettazione unitaria, qual è il PPE in esame, facilita l'attuazione dello stesso in modo razionale e organico.



La presenza sia del bene paesaggistico vincolato che della strada provinciale, che obbligano l'emanazione delle modifiche e prescrizioni sotto riportate, non precludono la realizzabilità dell'intervento.

Le aree per gli standard di cui al DI 1444/1968, reperite dal Piano nella quantità pari a mq 6.175, risultano inferiore alla quantità minima disposta dallo stesso decreto.

Difatti, posto che la volumetria massima realizzabile è pari a 52.430 mc (52.430 mq x 1,0 mc/mq) e, considerando la dotazione di 80 mc ad abitante (ex art. 3 del DI 1444/68), risulta un corrispondente sviluppo demografico pari a 655 abitanti (52.430 mc / 80 mc/ab) a fronte di 524 abitanti indicati nel progetto. Per cui, la quantità minima di aree di standard risulta pari a 7.860 mq (655 ab x 12 mq/ab), e, quindi, il progetto di Piano è in difetto di una superficie pari a 1.685 mq da destinare a spazi pubblici.

Alla luce di ciò, appare con tutta evidenza la necessità di incrementare la dotazione di spazi pubblici secondo i parametri fissati dal DI 1444/68.

Pertanto, al fine di sopperire alla carenza di aree di standard pubblico, l'Amministrazione Comunale dovrà individuare la collocazione delle ulteriori aree da destinare a standard urbanistici necessarie a colmare i minimi di cui al DI 1444/68. Inoltre, si rileva l'opportunità che tali aree siano localizzate, per quanto possibile, nelle aree pubbliche già individuate dal PdL approvato con D.C.C. n. 24 del 04/08/2005.

Per quanto sopradetto, dovrà essere decurtata dalla superficie complessiva dei lotti (comprensiva della viabilità carrabile e pedonale interna), che viene indicata nella proposta di PPE in mq 52.430, l'esatta quantità di superficie vincolata dall'acqua pubblica. Conseguentemente, andranno ricalcolati il numero di abitanti insediabili e la superficie da assoggettare ad esproprio per gli standard urbanistici, in modo tale da osservare i minimi stabiliti dal DI 1444/68.

Esaminati gli elaborati grafici e la documentazione, ed in riferimento alle considerazioni sopra riportate, si ritiene necessario introdurre le seguenti modifiche e prescrizioni.

Modifiche alla zonizzazione

- La limitata porzione ricadente all'interno della fascia di protezione del corso dell'acqua pubblica, denominato Fosso delle Gioje, viene ricondotta a destinazione di "Verde Agricolo".

Prescrizioni

- L'Allegato n. 01 "Tav. n. A/TEC/UNICA" e l'Allegato n. 02 "Tav. n. P/TEC/1...4" devono contenere la giusta quantità di superficie fondiaria del Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. 24/2005, pari a mq 44.860, così come indicato in sede di verifica VAS con precisazione comunale trasmessa con nota prot. n. 1261 del 10.02.2017, e le conseguenziali rideterminazioni del numero di abitanti da insediare e relative superfici da assoggettare ad esproprio da destinare per gli standard.
- Gli allegati di cui al precedente punto, incluso l'Allegato n. 03 "Tav. n. P/TEC/10-11", devono essere aggiornati con l'individuazione delle ulteriori aree di standard fino alla concorrenza di quanto prescritto dal DI 1444/68, che andranno localizzate, preferibilmente, nelle aree pubbliche già individuate dal PdL approvato con D.C.C. n. 24 del 04/08/2005. Conseguentemente, è necessario aggiornare, anche, le tavole grafiche con le esatte quantificazioni dei dati del PPE in Variante, relativamente alla Superficie fondiaria complessiva, al numero di abitanti da insediare ed alle superfici da assoggettare ad esproprio.
- Le tavole del PRG siano aggiornate a seguito dell'approvazione della presente Variante urbanistica.
- Prima dell'esecutività della variante, dovranno essere acquisiti il parere igienico-sanitario da parte dell'Ufficio ASL di competenza, come pure il parere del competente Ufficio della Provincia di Frosinone relativamente all'accesso sulla Strada Provinciale "Piglio-Altipiani di Arcinazzo".



- Dovranno essere salvaguardate le fasce di rispetto delle strade locali, la cui eventuale utilizzazione dovrà essere autorizzata dagli enti proprietari.
- Il progetto esecutivo della strada attestata sulla Strada Provinciale, deve essere presentato alla Provincia di Frosinone, prima dell'inizio dei lavori, e ottenere l'autorizzazione, in modo da garantire l'accesso al comprensorio.
- Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, queste devono essere realizzate dall'Amministrazione Comunale (o concessionario attraverso specifica convenzione) prima della costruzione dei singoli edifici o in subordine contestualmente ad essi.
- Devono altresì essere rispettate scrupolosamente le condizioni poste da tutti gli altri parere acquisiti per il piano in argomento.
- I progetti esecutivi del Piano, unitamente alle connesse opere di urbanizzazione primaria che ricadano nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono assoggettate alla successiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nel rispetto della l.r. 8/2012.
- Ai sensi della L.R. n. 6 del 27/05/2008, dovranno essere attuati interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

CONCLUSIONE

In ragione di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 36/87, le determinazioni definitive della Giunta Regionale, in merito alle varianti del tipo di quelle in esame, sono assunte previo parere del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica.

In relazione a quanto precede, si è dell'avviso che non sussistano motivi ostativi, sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico, all'approvazione di detto Piano, con le modifiche e le prescrizioni soprariportate.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Arch. Massimiliano Sansonetti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Maria Luisa Salvatori

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Area regionale è del

PARERE

che, ai sensi e con gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 36/87, il Piano Particolareggiato sottozona C2 in località Vado Oscuro, adottato dall'Amministrazione Comunale di Piglio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2013 in variante al PRG vigente, sia meritevole di approvazione, nel rispetto delle prescrizioni e delle modifiche, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 5 della L. 765 del 06/08/1967, riportate nel considerato.



REGIONE
LAZIO

Ai competenti uffici comunali è demandato il controllo e la verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente parere, e adotta in caso di inosservanza, gli opportuni provvedimenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

Il Piano particolareggiato in esame non costituisce in nessun caso, legittimazione di eventuali edifici esistenti realizzati in assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali restano pertanto soggetti alla normativa di cui al Titolo IV del DPR 380/2001 e smi e Legge Regionale 15/2008.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Arch. Massimiliano Sansonetti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Maria Luisa Salvatori

VISTO
IL DIRETTORE (VICARIO)
Arch. Maria Luisa Salvatori